ORDER No. 63141
10 APR 1970

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

Anno I. Mogadiscio, 16 Febbraio 1970 **Supp. 2 al n. 2**

DIREZIONE E REDAZIONE
presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — ABBONAMENTI: Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — INSERZIONI: per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

Section L
6 Copy
JUN 10 1970
SEND TO LAW LIBRARY

SOMMARIO

—o—

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE 21 Gennaio 1970, n. 7 — *Modifiche alla Legge n. 3 del 10 Gennaio 1970, Istitutiva della Corte di Sicurezza Nazionale.* Pag. 74

LAW No. 8 of 26 January 1970 — *Amendments of the Criminal Procedure Code.* » 77

LEGGE 26 Gennaio 1970, n. 8 —*Emendamenti al Codice di Procedura Penale.* » 81

LEGGE 9 Febbraio 1970, n. 9 — *Abrogazione per l'Personale Civile, Militare e Militarizzato dello Stato, e per il Personale degli Enti di Diritto Pubblico della Indennità di gratifica, dell'Indennità di disagiata residenza, e del compenso per lavoro Straordinario.* » 86

LEGGE 14 Febbraio 1970, n. 10 —; *Modifiche alla Tariffa Doganale 1969.* » 87

Stamperia dello Stato — Mogadiscio

DECRETO DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 14 Febbraio 1970, n. 33 — *Chiusura delle Banche.* Pag. 89

DECREE OF SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL 14 February 1970, No. 33 — *Closure of the Bank on 1st January 1970.* » 90

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

Societa Coòperativa Marittimi della Somalia — Avviso di convocazione Assemblea Straordinaria e ordinaria (18) Pag. 91

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE 21 Gennaio 1970, n. 7.

Modifiche alla Legge n. 3 del 10 Gennaio 1970 istitutiva della Corte di Sicurezza Nazionale.

IL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione;
VISTA la Legge 10 Gennaio 1970, n. 3 istitutiva della Corte di Sicurezza Nazionale;

APPROVA E PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

L'art. 1 della Legge 10 Gennaio 1970 n. 3 è sostituito dal seguente:

«1. Viene istituita una Corte speciale denominata Corte di Sicurezza Nazionale con sede in Mogadiscio,

La Corte è competente per i reati, compresi nella sua giurisdizione a norma del successivo art. 6, commessi nel territorio del Distretto di Mogadiscio.

Tuttavia il Pubblica Ministero presso la Corte di Sicurezza Nazionale può, con provvedimento insindacabile, rimettere al giudizio della Corte qualsiasi reato di competenza delle Sezioni Regionali o Distrettuali della Corte, in considerazione della sua importanza, della personalità degli imputati o delle circostanze particolari in cui il reato è stato commesso.

2. In ciascuna Regione o in ciascun Distretto della Repubblica, tranne in quello di Mogadiscio, è istituita una Sezione della Corte di Sicurezza Nazionale con competenza estesa sul territorio della relativa Regione o Distretto.

Le Sezioni Distrettuali della Corte di Sicurezza Nazionale conoscono dei reati indicati nel successivo art. 6 puniti con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria fino a Sh. So. 3000 o con entrambi.

Le Sezioni Regionali della Corte di Sicurezza Nazionale conoscono dei reati indicati nel successivo art. 6 che non siano di competenza delle Sezioni Distrettuali».

Art. 2

I commi 1 e 2 dell'art. 2 della Legge 10 Gennaio 1970, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fanno parte della Corte di Sicurezza Nazionale un Presidente, un Vice Presidente e due Consiglieri. Il Presidente e il Vice Presidente vengono nominati tra appartenenti alle Forzt Aramate; i Consiglieri possono essere nominati tra appartenenti alle Forze Armate o tra magistrati appartenenti all'Ordine giudiziario ovvero tra persone munite di laurea in giurisprudenza.

2. La Corte giudica nella seguente composizione:

Il Presidente, che la presiede, assistito dal Vice Presidente e da un Consigliere ovvero assistito dai due Consiglieri.

In caso di impedimento del Presidente la Corte sarà presieduta dal Vice Presidente, assistito dai due Consiglieri.

Spetta al Presidente decidere, nei singoli processi, la composizione della Corte.

Art. 3

All'art. 2 della Legge 10 Gennaio 1970, n. 3 vengono aggiunti i seguenti due paragrafi:

«5. Ogni Sezione regionale della Corte di Sicurezza Nazionale è composta dal Presidente del Consiglio Rivoluzionario Regionale o da ufficiale da lui delegato, che la presiede, e dai seguenti due membri.

1) il Presidente del Tribunale Regionale;

2) un ufficiale delle Forze Armate designato dal Consiglio Rivoluzionario Regionale.

Dinanzi alla Sezione regionale della Corte di Sicurezza Nazionale l'accusa è sostenuta dall'ufficiale che esercita le funzioni di rappresentante del Pubblico Ministero presso il Tribunale Regionale.

6. Ogni Sezione Distrettuale della Corte di Sicurezza Nazionale è composta dal Presidente del Consiglio Rivoluzionario Distrettuale o da persona da lui delegata, che la presiede, e dai seguenti due membri:

1) Il Presidente del Tribunale Distrettuale;

2) un appartenente alle Forze Armate designato dal Presidente del Consiglio Rivoluzionario Distrettuale.

Dinanzi alla Sezione distrettuale della Corte di Sicurezza Nazionale l'accusa è sostenuta dall'ufficiale o sottufficiale che esercita le funzioni di rappresentante del Pubblico Ministero presso il Tribunale Distrettuale.

Art. 4

L'art. 4 della Legge 10 Gennaio 1970, n. 3 è sostituito dal seguente:

«1. Le decisioni della Corte di Sicurezza Nazionale e delle sue Sezioni sono definitive.

Tuttavia il Consiglio Rivoluzionario Supremo ha il potere di concedere la grazia per tutta o una sola parte della sentenza ovvero di annullare le decisioni della Corte di Sicurezza Nazionale o delle Sezioni rinviando alla stessa Corte o ad una Sezione diversa per un nuovo giudizio.

2. La domanda di grazia relativa a tutta o una sola parte della sentenza dovrà essere presentata al Consiglio Rivoluzionario Supremo, dal condannato o da un suo discendente o ascendente o dal coniuge».

Art. 5

La presente Legge entra in vigore il 21 Ottobre 1969 e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 21 Gennaio 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

LAW No. 8 of 26 January, 1970.
Amendments of the Criminal Procedure Code.

THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVING SEEN the First charter of the Revolution;
TAKING NOTE of the deliberation taken by the Supreme Revolutionary Council for the establishment of a National Security Court;

APPROVES AND PROMULGATE

the following Law:

Art. 1

The article 1 of the Criminal Procedure Code is substituted by following one:

1. Criminal jurisdiction shall be exercised in accordance with the provisions of the spirit of the Revolution and the part applicable of the Constitution on and of the law on the Organization of the Judiciary by:

a) District Courts
b) Regional Courts
c) Courts of Appeal
d) The Supreme Court.

2. In accordance with Law No. 3 of 10 January, 1970 issued by the Supreme Revolutionary Council by:

a) the National Security Court situated at Mogadishu,
b) Sections of the said Court established in accordance with Article 1 of the said Law.

Art. 2

Para 1 of atricle 2 of the Criminal Procedure Code shall be read as follows:

1. Except as otherwise provided in this Code, the Criminal jurisdiction and composition of the Courts both in regard to subject matter and territory shall be determined in accordance with the Law on the Organization of the Judiciary and the Law. No. 3 of 10 January 1970 referred to in Article 1 above.

Art. 3

Para 1 (a) of atricle 7 of the Criminal Procedure Code shall be read as follows:

Some of the offences come under the jurisdiction of the Assize Section of the Regional Court, while other offences come under the

jurisdiction of the General Section of the Rigional Court, or of the Criminal Section of the District Court, all the offences shall be tried by the Assize Section of the Regional Court, provided that in every case where one of the offences comes within the jurisdiction of the National Security Court, all the offences shall be tried before the said National Security Court.

Art. 4

1. Para 1 of Article 12 of the Criminal Procedure Code shall be read as follows:

The Office of the Attorney General shall exercise the functions laid down in Article 8 of the Law on the Organization of the Judiciary and any other funcions conferred by law, provided that in cases falling within the jurisdiction of the National Security Court any reference to the Attorney General or to the office of the Attorney General in this Code or in any other law shall be construed as meaning the National Security Court Prosecutor or the office of the National Security Court Prosecutor.

2. Notwithstanding the provisions of this code or of any other law the National Security Court Prosecutor shall have powers of arrest, detention, search and sequestration of properties and any such powers which are given to any court, judge, or to the Attorney General by this code shall also be vested in the National Court Prosecutor.

Art. 5

Add, as para 5 of article 47 of the Criminal Procedure Code, the following one:

«The rules of this article do not apply to the cases falling within the jurisdiction of the National Security Court. These cases shall be brought to trial as soon as possible but no particular time limits shall be mandatory.

Art. 6

Para 3 of article 59 of the Criminal Procedure Code, shall be read as wollows:

«Except as otherwise provided in this code, bail shall not be granted in those cases where the issue of a warrant of arrest is mandatory nor in cases falling within the jurisdiction of the National Security Court except minor cases with the approval of the National Security Court Prosecutor and of the National Security Court Judge.

Art. 7

Add, as para 4 of article 73 of the Criminal Procedure Code, the following one:

«4. The time limits prescribed in para 2(b) of this Article shall not apply to any period during the accused is absent from the country or, if present in the country, is concealing himself of otherwise deliberately avoiding apprehension by the authorities and provided that in the case of offences committed by public officers in the course of their duties, the time limit shall begin from the date of termination of their services in such capacity.

Art. 8.

Amend intoductory sentence of article 74 of the Criminal Procedure Code, by substituting the «President of the Supreme Revolutionary Council» for «Minister of Grace and Justice».

Art. 9

Para 1 (c) of article 84 of the Criminal Procedure Code, shall be read:

«Unless they are in writing, the following shall be null and void:

a) judgements;

b) any other which brings the proceedings to an end or which may be subject to appeal;

c) any measure which concerns personal liberty, and warrants of any kind provided that no such writing shall be required for acts carried out under the direction of with specific or tacit approval of the Supreme Revolutionary Council between October 21st 1969, and the date on which the amended procedure Code was adopted for use by the National Security Court.

Art. 10

Para 1 of the article 151 of the Criminal Procedure Code, shall be read:

«No confession made by any person shall be proved as against such person, unless the confession is made before a judge, as provided in Article 68. This restriction on confession as evidence shall not be applicable in cases falling within the jurisdiction of the National Security Court.

Art. 11

Para 1 of article 174 of the Criminal Procedure Code shall be read:

«Except when a special order is given by the Supreme Revolutionary Council, evidence may not be given:

a) of any political or military secret of the State; or

b) of any other matter which, if disclosed, might prejudice;

c) i) the security of the State;
ii) the political interests, either internal or external of the State.

Art. 12

Para 1 of article 175 of the Criminal Procedure Code shall be read:

«No judge shall, except upon the special order of the Supreme Revolutionary Council or the Supreme Court, be compelled to answer any questions as to:

a) his own conduct in the exercise of his judicial functions; or

b) anything which came to his knowledge by reason of his office.

Art. 13

Article 176 of the Criminal Procedure Code is substituted by the following one:

«Except by special order of the Supreme Revolutionary Council a Court shall not:

a) compel the Attorney General or a Police Officer to reveal the name of any person who has given them information;

b) receive from the Attorney General or a Police Officer information obtained from persons whose names such officers do not deem it proper to reveal.

Art. 14

The Attorney General in the National Security Court shall have the power to transfer any case which is within the jurisdiction of the National Security Court to an ordinary Court having competence over similar case if in his opinion and because of surrounding circumstances or the non-seriousness of the case, he considers that the case can for the ends of justice be best heard in such an ordinary court.

Art. 15

It shall be lawful for the Attorney General and the Attorney General in the National Security to jointly or individual present cases to or otherwise appear for the State in the National Security Court.

Art. 16

This Law comes into force on 21st October, 1969.

Mogadishu, 26 January, 1970.

THE PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council
Major Gen. Mohamed Siad Barre

LEGGE 26 Gennaio 1970, n. 8.
Emendamenti al Codice di Procedura Penale.

IL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione;
PRESA NOTA della deliberazione adottata dal Consiglio Rivoluzionario Supremo per l'istituzione di una Corte di Sicurezza Nazionale;

APPROVA E PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

L'articolo 1 del Codice di Procedura Penale e sostituito dal seguente articolo:

1) La giurisdizione penale è esercitata, in conformità con i principi dello spirito della Rivoluzione e con la parte applicabile della Costituzione e della Legge relativa all'Ordinamento Giudiziario:

a) dai Tribunali Distrettuali;

b) dai Tribunali Regionali;

c) dalle Corte d'Appello;

d) dalla Corte Suprema, e,

2) in conformità con la Legge n. 3 del 10 Gennaio 1970 emanata dal Consiglio Rivoluzionario Supremo, la giurisdizione per i reati in detta Legge contemplati è esercitata:

a) dalla Corte di Sicurezza Nazionale con sede a Mogadiscio;

b) dalle Sezioni di detta Corte istituite conformemente all'articolo 1 della Legge stessa.

Art. 2

Il comma 1 dell'articolo 2 dei Codice di Procedura Criminale è emendato come segue:

1) Salvo disposizione diversa del presente Codice, la competenza penale delle Corti, per materia e per Territorio, resta determinata dalla Legge relativa all'Ordinamento Giudiziario e dalla Legge n. 3 del 10 Gennaio 1970, di cui al sopraddetto art. 1.

Art. 3

Il comma 1 (a) dell'articolo 7 del Codice di Procedura Penale è emendato come segue.

«Alcuno dei reati appartiene alla competenza della Sezione d'Assise del Tribunale Regionale, e gli altri alla competenza della Sezione Ordinaria del Tribunale Regionale o della Sezione Penale del Tribunale Distrettuale, la competenza per tutti i resti appartiene alla Sezione d'Assise del Tribunale Rtgionale, tranne i casi di cui una dei reati appartenga alla competenza della Corte di Sicurezza Nazionale.

Art. 4

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del Codice di Procedura Penale è modificato come segue:

«L'Ufficio del Pubblico Ministero esercita le funzioni stabilite nell'articolo 8 dell'Ordinamento Giudiziario ed ogni altra funzione conferitagli dalla Legge salvo i casi che rientrano nella competenza del Pubblico Ministero presso la Corte di Sicurezza Nazionale.

2. In deroga alle disposizioni del presente Codice o di qualsiasi altra legge, il Pubblico Ministero presso la Corte di Sicurezza Nazionale ha la facoltà di arrestare, detenere, perquisire e sequestrare persone e cose, ed ogni altra facoltà attribuita dal presente Codice a qualsiasi tribunale, a qualsiasi giudice oppure al Procuratore Generale è conferita anche al Pubblico Ministero presso la Corte di Sicurezza Nazionale.

Art. 5

Aggiungere, quale comma 5 all'articolo 47 del Codice di Procedura Penale, il seguente comma:

«Le norme di questo articolo non si applicano ai casi che appartengono alla competenza della Corte di Sicurezza Nazionale.

Questi casi vengono portati in giudizio quanto prima, senza imposizione di un determinato limite di tempo.

Art. 6

Il comma 3 dell'articolo 59 del Codice di Procedura Penale è modificato come segue:

«Salvo diversa disposizione del presente Codice, la liberta provvisoria non può essere concessa nei casi in cui è obbligatoria l'emanazione del mandato di cattura, e nei casi in cui che appartengono alla competenza della Corte di Sicurezza Nazionale, salvo nei casi di reati minori con l'approvazione del Pubblico Ministero della Corte di Sicurezza Nazionale e del Giudice della Corte di Sicurezza Nazionale.

Art. 7

Aggiungere quale comma 4 dell'articolo 73 del Codice di Procedura Penale, il seguenti comma:

«4. I limiti di tempo prescritti nel comma 2(b) di questo articolo non si applicano ad alcun periodo durante il quale l'imputato è assente dal Paese oppure, se presente nel Paese, sia latitante o comunque sfugga all'arresto da parte delle autorità; tuttavia nel caso di reati commessi da pubblici funzionari durante l'esplicazione delle loro mansioni, il limite di tempo decorre dalla data di cessazione dal loro servizio.

Art. 8

Modificare la frase intraduttiva dell'articolo 74 del Codice di Procedura Penale, sostituendo le parole «Ministro di Grazia e Giustizia» con «Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo».

Art. 9

Il comma 1 (c) dell'articolo 84 del Codice di Procedura Penale è emandato come segue:

1. Devono avere forma scritta, a pena di nullità:

a) le sentenze;

b) ogni altro provvedimento che definisce il procedimento o contro il quale può essere proposta impugnazione;

c) i provvedimenti che concernono la libertà personale ed i mandati di qualsiasi genere, tranne che la forma scritta non sia richiesta per atti compiuti su istruzioni oppure su esplicita o tacita approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo tra il 21 Ottobre 1969 e la data in cui la modificata procedura del Codice è stata adottata dalla Corte di Sicurezza Nazionale.

Art. 10

Il comma 1 dell'articolo 151 del Codice di Procedura Criminale è modificato come segue:

«Non può essere data prova della confessione, se questa non fu resa al giudice nei modi indicati nell'articolo 68. Questa limitazione circa la confessione quale prova non è applicabile nei casi che appartengono alla competenza della Corte di Sicurezza Nazionale.

Art. 11

Il comma 1 dell'articolo 174 del Codice di Procedura Criminale è modificato come segue:

«Salvo che il Consiglio Rivoluzionario Supremo lo consenta espressamente, è inammissibile la prova:

a) sui segreti politici o militari dello Stato, o

b) su altri fatti che, palesati, possono nuocere:

i) alla sicurezza dello Stato, o

ii) all'interesse politico, interno ed internazionale, dello Stato medesimo.

Art. 12

Il comma 1 dell'articolo 175 del Codice di Procedura Penale, è modificato come segue:

«Il Giudice non può essere obbligato a deporre che il Consiglio Rivoluzionario Supremo, lo consenta espressamente:

a) sulla propria condotta nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

b) sui fatti conosciuti per ragioni d'ufficio.

Art. 13

L'articolo 176 del Codice di Procedura Penale è sostiuito dal seguente articolo:

Salvo che il Consiglio Rivoluzionario Supremo lo consenta espressamente, la Corte:

a) non può obbligare il Pubblico Ministero o l'Ufficiale di Polizia a rivelare i nomi delle persone che hanno ad essi forniti notizie. e

b) non può ricevere dal Pubblico Ministero o dall'Ufficiale di Polizia notizie avute da persone i cui nomi essi non ritengono di dover manifestare.

Art. 14

Il Pubblico Ministero presso la Corte di Sicurezza Nazionale ha la facoltà di trasferire qualsiasi causa di competenza della Corte di Sicurezza Nazionale ad una Corte ordinaria competente in cause simili, qualora, a suo giudizio e per circostanze concomitanti o per la non gravità del caso, egli ritenga che la causa, ai fini della giustizia, possa essere discussa in una Corte ordinaria.

Art. 15

E' consentito al Procuratore Generale e al Pubblico Ministero presso la Corte di Sicurezza Nazionale di intentare congiuntamente o separatamente cause o di comparire davanti alla Corte di Sicurezza Nazionale in rappresentanza dello Stato.

Art. 16

La presente Legge entra in vigore il 21 Ottobre 1969.

Mogadiscio, li 26 Gennaio 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo

Gen. Div. Mohamed Siad Barre

LEGGE 9 Febbraio 1970, n. 9.

Abrogazione per il personale civile, militare e militarizzato dello Stato, e per il personale degli Enti di Diritto Pubblico della indennità di gratifica, dell'indennità di disagiata residenza e del compenso per lavoro straordinario.

IL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969 e la Legge 21 Ottobre 1969 n. 1;

CONSIDERATA la necessità di abrogare alcune indennità corrispondente al personale civile, militare e militarizzato dello Stato e al personale dipendente degli Enti di Diritto Pubblico allo scopo di destinare le relative economie di bilancio allo sviluppo economico e sociale del Paese;

SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;

PROMULGA

Art. 1

Con decorrenza 1° Gennaio 1970 sono abrogati l'indennità di gratifica, l'indennità di disagiata residenza e il compenso per lavoro straordinario, spettanti al personale civile, militare e militarizzato dello Stato ed al personale dipendente degli Enti di Diritto Pubblico.

Art. 2

E' sospesa temporaneamente la corresponsione della differenza di aumento di stipendio dovuta al personale civile, militare e militarizzato dello Stato, inquadrato nella categoria A.

Art. 3

Sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con la presente Legge.

Art. 4

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale ed inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Democratica della Somalia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 9 Febbraio 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo

Gen. Div. Mohamed Siad Barre

LEGGE 14 Febbraio 1970, n. 10.
Modifiche alla Tariffa Doganale 1969.

IL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969 e la Legge n. 1 del 21 Ottobre 1969;

VISTO il Decreto Legislativo 11 Dicembre 1968 n. 5 sulla Tariffa Doganale 1969;

VISTO il Decreto Legislativo 16 Settembre 1969 n. 8 sulle modifiche alla Tariffa Doganale 1969;

RAVVISATA la necessità di modificare la Tariffa Doganale 1969;

DECRETA:

Art. 1

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono approvate le modifiche alla Tariffa Doganale 1969 di cui all'Allegato A.

Art. 2

La presente Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

La presente Legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Democratica della Somalia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Mogadiscio, li 14 Febbraio 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

Allegato «A»

No. Tariffa Voce	Sottovoce	Unità comp.	DESCRIZIONE DELLE MERCI	Dazio Importazione Fiscale %	Dazio Importazione Doganale %	Nomenclatura C.S.T.
27.10	00		OLIO DI PETROLIO O DI SCISTI			
			Oli leggeri e medi:			
	01	litro	Benzina	Shs. 0,91/1.	esente	332.2
	11	»	Acqua ragia	» 0,91/1.	esente	332.1
	21	»	Petrolio illuminante	» 0,25/1.	esente	332.2
	22	»	Petrolio per aviazione	» 0,91/1.	esente	332.2
	41	»	Altri	» 0,91/1.	esente	
27.10	50		**Oli pesanti:**			
			Gasolio: b) Altro	» 0,60/1.	esente	332.3
			Olio combustibile: b) Altro	» 0,60/1.	esente	332.4

DECRETO DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO
14 Febbraio 1970, n. 33.
Chiurusa delle Banche.

IL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969 e la Legge 21 Ottobre 1969 n. 1;

CONSIDERATO che le Banche sono rimaste chiuse al pubblico in data 1 Gennaio 1970;

SU PROPOSTA del Segretario di Stato per le Finanze;

DECRETA:

Art. 1

Tutte le obbligazioni giuridiche e civili scadenti il giorno 1 Gennaio 1970 sono prorogate a tutti gli effetti al successivo giorno 2 Gennaio 1970, in conseguenza alla chiusura delle Banche in data 1 Gennaio 1970.

Art. 2

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 14 Febbraio 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

DECREE OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL
No. 33 of 14 February, 1970.
Closure of the Banks on 1st January 1970.

THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVING SEEN the First Chart of the Revolution of 21 October 1969 and Law No. 1 of 21 October 1969;

CONSIDERING that the 1st January, 1970, was observed as a Bank Holiday;

ON THE PROPOSAL of the Secretary of State for Finance;

DECREES:

Art. 1

The legal and civil obligations falling due on 1st January, 1970 shall be due on the succeeding 2nd January, 1970, in consequence of the closure of the Banks on1st January, 1970.

Art. 2

This Decree shall come into force on the date if its publication in the Official Bulletin.

Mogadiscio, 14 February, 1970.

THE PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council
Major Gen. Mohamed Siad Barre

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

dei Soci della Società Cooperativa Spuntatori Marittimi

con Sede in Mogadiscio

I soci della Società Cooperativa Spuntatori Marittimi sono convocati in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria per il giorno 28 Febbraio 1970, alle ore 19 nello studio dell'Avvocato Mohamed Ragis, in via Roma, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

A) — Modifica statutaria;

B) — Varie ed eventuali.

PARTE SECONDA

A) — Nomina di Consiglieri per il biennio 1970-1971;

B) — Nomina del Collegio Sindacale per il biennio 1970-1971;

C) — Ammissione di nuovi soci;

D) — Esclusione dei soci che svolgono attività incombatibile ed attività sovversiva.

Possono intervenire all'Asemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Qualora l'Assemblea di prima convocazione andasse deserta, essa sarà tenuta in seconda convocazione per il giorno 10 Marzo 1970, stesso luogo ed ora.

Mogadiscio, li 10 Febbraio 1970.

Il Consiglio di Amministrazione

(18) *Hagi Hassan Mirre*